



COMUNE DI MODENA

N. 241/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 26/05/2020

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 241

**CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA QUATTRO VILLE PER IMPIANTO
DI TELEFONIA MOBILE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Modena è proprietario dell'area sita in Modena, in località Quattro Ville, in Strada Forghieri, identificata all'Agenzia del Territorio di Modena al foglio 25 mappale 378, evidenziata nella planimetria allegata;
- che INWIT in data 10.07.2018 prot. 105010 ha presentato, congiuntamente al gestore di telefonia Tim S.p.A., una richiesta di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile in località Quattro Ville a Modena;
- che l'area sopra identificata è stata sottoposta al vaglio dei gestori INWIT e TIM e che è risultata idonea all'installazione di un impianto di telefonia mobile che dia copertura all'abitato della località di Quattro Ville;
- che era pervenuta comunicazione da parte di Telecom Italia S.p.A. recepita al protocollo n. 54600 del 24.04.2015 (ns. Rep. 42675) di aver conferito il proprio ramo di azienda, costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete mobile, alla Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito per brevità "INWIT") facente parte del gruppo Telecom Italia, ed in virtù di ciò INWIT è intestataria degli atti contrattuali, e delle relative obbligazioni ivi incluso il pagamento dei canoni di concessione/locazione, restando in capo a Telecom gli apparati ricetrasmittenti, per i quali essa risulta l'unica attualmente legittimata in quanto titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze radio per il servizio di telefonia mobile rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- che attualmente la licenza delle frequenze radio mobili legati agli apparati oggi esistenti sono e rimangono in capo a Telecom/Tim S.p.A. che è titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze radio, e che, pertanto, quanto contrattualmente previsto nella concessione riguardante questo argomento resta in capo alla stessa;
- che nell'eventualità in cui INWIT intenda iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica dovrà fornire allo Sportello Unico per le Imprese copia della licenza ministeriale di assegnazione del diritto all'utilizzo delle frequenze, stante la avvenuta iscrizione nel registro ministeriale degli operatori di comunicazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 259/2003, e attivarsi per il rispetto di tutte le procedure previste per legge;
- che, in seguito alla richiesta di installazione del 2018 sopracitata, il gestore non aveva più dato corso alla richiesta stessa, e che ha rinnovato la richiesta solo recentemente, facendo pervenire la necessaria garanzia fideiussoria prevista all'art. 3.7 con mail in data 11.05.2020, conservata agli atti;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;


D e l i b e r a

- di concedere in uso dal 01.07.2020 al 30.06.2029 una porzione di area sita a Modena in località Quattro Ville, in Strada Forghieri, di proprietà comunale, da considerarsi bene patrimoniale indisponibile terreni, iscritta all'Agenzia del Territorio di Modena, Foglio 25 Mappale 378, evidenziata nella planimetria allegata, da utilizzarsi per l'installazione di un impianto di telefonia mobile;
- di approvare, in allegato parte integrante a questa deliberazione, la concessione, da stipularsi dalle parti dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il canone di concessione viene quantificato in complessivi € **6.000,00**, e che detto canone sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno contrattuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente, ridotta al 75% ed ultima disponibile;
- di accertare il canone di concessione nel seguente modo:
 - € 3.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2020;
 - € 6.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2021;
 - € 6.000,00 al Cap. 3180 del Peg 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2028 l'entrata annua di € 6.000,00 sarà prevista in sede di approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto inoltre che per l'anno 2029 l'entrata annua di € 3.000,00 sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;
- di dare atto infine che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile dell'Ufficio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



	 <small>TLC Infrastructure Specialist</small>	Comune di Modena (MO) Progetto per la realizzazione di una stazione per la telefonia mobile	
		Nome sito: MO QUATTRO VILLE TAV	Cod. prog.: MDEB
	Business Unit di:	Nome tavola: <i>Planimetria percorso alimentazione</i>	Scala: --
		Fase progetto: Progetto Esecutivo	Data e revisione: 25/02/2019 - Rev.3
			N° tavola: IMP A

Vasari n. 19, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963, capitale Sociale € 600.000.000, interamente versato, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. **F. G.** nato a _____ il _____, nella sua qualità di Procuratore Speciale in virtù della procura a rogito Dr.ssa Sandra De Franchis, Notaio in Roma, Via Barberini n. 50, Repertorio n. 6371/2884 del 19/07/2016 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20/07/2016 numero 22342 serie IT indicata come **"Concessionario"**;

Premesso:

- che il Comune di Modena è proprietario dell'area sita in Modena, in località Quattro Ville, in Strada Forghieri, identificata all'Agenzia del Territorio di Modena al foglio 25 mappale 378, evidenziata nella planimetria allegata;

- che INWIT in data 10.07.2018 prot. 105010 ha presentato congiuntamente al gestore di telefonia Tim S.p.A. una richiesta di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile in località Navicello a Modena;

- che l'area sopra identificata è stata sottoposta al vaglio dei gestori INWIT e TIM e che è risultata

idonea all'installazione di un impianto di telefonia mobile che dia copertura all'abitato della località Quattro Ville;

- che è pervenuta comunicazione da parte di Telecom Italia S.p.A. recepita al protocollo n. 54600 del 24.04.2015 (ns. Rep. 42675) di aver conferito il proprio ramo di azienda, costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete mobile, alla Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito per brevità "INWIT") facente parte del gruppo Telecom Italia, ed in virtù di ciò INWIT è intestataria degli atti contrattuali, e delle relative obbligazioni ivi incluso il pagamento dei canoni di locazione, restando in capo a Telecom gli apparati ricetrasmittenti, per i quali essa risulta l'unica attualmente legittimata in quanto titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze radio per il servizio di telefonia mobile rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- che attualmente la licenza delle frequenze radio mobili legati agli apparati oggi esistenti sono e rimangono in capo a Telecom/Tim S.p.A. che è

titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze radio, e che, pertanto, quanto contrattualmente previsto nella concessione riguardante questo argomento resta in capo alla stessa;

- che nell'eventualità in cui INWIT intenda iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica dovrà fornire allo Sportello Unico per le Imprese copia della licenza ministeriale di assegnazione del diritto all'utilizzo delle frequenze, stante la avvenuta iscrizione nel registro ministeriale degli operatori di comunicazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 259/2003, e attivarsi per il rispetto di tutte le procedure previste per legge;

- che con deliberazione di Giunta n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge dal _____ (posta agli atti), viene disposta a favore della società INWIT, come sopra rappresentata, la concessione di una porzione di area situata a Modena in località Quattro Ville, Strada Forghieri, identificato all'Agenzia del Territorio di Modena al foglio 25, mappale 378, per

la realizzazione di una struttura per impianti radioelettrici dalla stessa costruita, sulla quale saranno installati i sistemi ricetrasmittenti di Tim S.p.A., come da planimetria allegata al presente atto.

Tutto ciò premesso, con il presente atto tra la parte Concedente e la parte Concessionaria, di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

1.1 Il Comune di Modena, come sopra rappresentato, assegna in concessione alla società INWIT, come sopra rappresentata, che accetta, porzione di area situata a Modena in località Quattro Ville, Strada Forghieri, identificata all'Agenzia del Territorio di Modena al foglio 25, mappale 378, di proprietà comunale da considerarsi bene patrimoniale indisponibile terreni, un quadrato di mq. 49 (7 m X 7 m per lato), come da planimetria allegata al presente atto che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 La porzione di area concessa è utilizzata per l'installazione di una struttura per impianti

radioelettrici per l'esercizio dell'attività di telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli del presente atto.

1.3 Fermo restando la responsabilità diretta, piena ed esclusiva del concessionario nei confronti del concedente, come meglio specificato al successivo articolo 4, è data facoltà al concessionario medesimo di attivare forme di ospitalità di tipo cositing/sharing a favore di altri gestori operanti nel settore delle telecomunicazioni in possesso dei requisiti tecnici richiesti per legge e previa acquisizione da parte degli stessi gestori ospitati dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati prescritti dalla vigente normativa.

Art. 2 - DURATA

2.1 La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dal 01.07.2020 fino al 30.06.2029.

2.2 La presente concessione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, su espressa richiesta del Concessionario e previa accettazione del Concedente, essendo esclusa ogni forma di

rinnovo tacito.

2.3 Nei casi di sopraggiunti gravi e comprovati motivi di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare l'atto, senza che il Concessionario possa pretendere nulla come indennizzo o risarcimento, anche in relazione alla rimozione delle strutture e quant'altro eventualmente posizionato. In tali casi, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti collocati sull'area oggetto della presente concessione e per le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), la revoca debba pervenire al Concessionario con un preavviso di almeno mesi 12 (dodici) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2.4 In caso di revoca per i suddetti motivi, il Concedente, considerata la pubblica utilità del servizio in oggetto, si impegna a favorire l'installazione di stazioni radio base alternative che diano uguale qualità e continuità di servizio, mettendo a disposizione, verificata la conformità alle normative vigenti, altre aree di sua proprietà.

2.5 Le Parti concordano che in qualsiasi momento il Concessionario possa recedere anticipatamente dal presente atto, con un preavviso di mesi 6 (sei), dandone comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 - CANONE

3.1 Il canone annuo da applicare alla presente concessione è stabilito in base agli importi predeterminati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 22/06/2016, che prevede le seguenti tariffe, espresse in termini di canoni annui per ogni singolo gestore:

Zona A (area del centro storico):

impianto singolo: € 25.000

impianto in cositing/sharing: € 21.000

Zona B (area urbana fuori centro storico)

impianto singolo: € 15.000

impianto in cositing/sharing: € 12.000

Zona C (area extra urbana)

impianto singolo: € 6.000

impianto in cositing/sharing: € 4.000

3.2 La presente concessione ha per oggetto un'area ricadente in "Zona C" che al momento della sottoscrizione si configura come impianto singolo.

Il canone annuo, pertanto, è pari ad € 6.000,00.

In caso di ospitalità di altri operatori di telecomunicazioni per telefonia mobile (passaggio da impianto singolo a cositing/sharing) il suddetto canone sarà adeguato, così come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 22/06/2016, che prevede la corresponsione di un importo pari a:

- 8.000 euro/anno nel caso sia realizzato un cositing/sharing a due gestori;
- 12.000 euro/anno nel caso sia realizzato un cositing/sharing a tre gestori;
- l'incremento di 4.000 euro/anno per ogni ulteriore gestore eventualmente ospitato.

Le suddette tariffe si applicheranno, sia alla presente concessione che al/i gestore/i ospitati con effetto automatico a decorrere dal primo semestre contrattuale successivo alla data dell'intervenuta modifica, che viene fatta decorrere dal rilascio dell'Autorizzazione all'installazione dell'ulteriore impianto ovvero dalla data di presentazione della pratica presso Sportello Unico del Comune di Modena, quando al procedimento amministrativo non consegue rilascio di autorizzazione (caso delle DIA, SCIA e

autocertificazioni di attivazione).

3.3 Il previsto canone annuo è da corrispondere dalla data di decorrenza contrattuale di cui all'art. 2.1 al Concedente, in due rate semestrali anticipate, a favore della Tesoreria dell'Amministrazione Comunale, come da bollettini di pagamento che verranno inviati.

3.4 Le Parti convengono che il previsto canone annuo sarà aggiornato annualmente, dal secondo anno contrattuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente, ridotta al 75% ed ultima disponibile.

3.5 In caso di ritardato pagamento del canone di concessione e di ogni altra eventuale spesa contrattualmente prevista il Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati dalla scadenza del pagamento fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia imputabile a colpa dell'Amministrazione Concedente.

3.6 In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone, decorsi 60

(sessanta) giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto dell'atto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni è espressamente convenuto dalle Parti come essenziale.

3.7 A specifica garanzia dei canoni dovuti il Concessionario si obbliga a prestare una cauzione per un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone annuo iniziale di cui all'art. 3.2, così per complessivi € 3.000,00 da stipularsi a favore del Comune di Modena, sotto forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, e avente durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza del presente atto di concessione, oppure con versamento della cifra indicata in Tesoreria comunale presso la Unicredit Banca di Piazza Grande IBAN IT 96 N 02008 12930 000000505918 indicando il nome del concessionario e come causale "INWIT cauzione telefonia MO QUATTRO

VILLE TAV".

L'originale della titolo o della distinta di versamento dovrà essere prodotto all'Amministrazione comunale entro trenta giorni della stipula del presente atto. In caso di modifiche soggettive da parte del concessionario che intervenga in corso di durata contrattuale, l'eventuale nuovo concessionario subentrante è tenuto a presentare una nuova cauzione ad esso intestata.

Art. 4 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché degli eventuali danni a chiunque cagionati che si dovessero verificare a causa dell'utilizzo dell'area e dell'attività svolta sulla base della presente concessione. A tal fine il Concessionario si impegna:

- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'area né ad altri impianti esistenti nell'area concessa;
- a sollevare il Comune di Modena, in qualità di

proprietario, da ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a cose e persone derivanti dall'utilizzo dell'area e dall'attività svolta all'interno della stessa;

- ad attivare idonea polizza assicurativa del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" con primaria Compagnia Assicuratrice a copertura degli eventuali danni cagionati a cose e a persone, impegnandosi espressamente a mantenere attive dette garanzie assicurative per l'intera durata della presente concessione.

In caso di attivazione di impianti di tipo cositing/sharing, quindi di condivisione della propria infrastruttura con altri gestori/operatori autorizzati, il concessionario resta responsabile in proprio, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del concedente per:

- gli eventuali danni a chiunque cagionati che si dovessero verificare in ragione dell'attività svolta sulla base della presente concessione, non potendo il concessionario opporre a sua discolpa la riferibilità del fatto doloso o colposo all'esercizio

dell'altrui attività;

- le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, non potendo il concessionario opporre al concedente le eccezioni basate sui rapporti interni intercorrenti tra il primo e i gestori ospitati.

Art. 5 - UTILIZZO E MANUTENZIONE DELL'AREA CONCESSA

5.1 Il Concedente prende atto che la porzione di area concessa sarà utilizzata dal Concessionario per la realizzazione di un impianto tecnologico per l'esercizio di un servizio di telecomunicazione mobile, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), comprensivo di tutte le strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazione, necessarie per la fornitura del suddetto servizio, in conformità agli elaborati planimetrici e progettuali depositati presso il SUAP e che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto, fatte salve nuove autorizzazioni/riconfigurazioni nel frattempo autorizzate dagli enti preposti.

5.2 Il Concessionario si impegna a rispettare il

progetto autorizzato dagli Organi comunali competenti e quanto previsto dalla normativa regionale e statale vigente in materia e a realizzare l'impianto in piena conformità a tutte le disposizioni vigenti e a regola d'arte, come pattuito al 5.1.

5.3 Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a farsi carico in via esclusiva:

- di tutti gli oneri, interventi e lavori necessari per rendere l'area funzionalmente idonea allo scopo per il quale viene concessa;
- di tutte le spese sostenute per l'installazione, la realizzazione e il collaudo finale dell'impianto e delle singole apparecchiature;
- di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto realizzato sulla porzione d'area oggetto del presente atto e alla manutenzione ordinaria della porzione di area stessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l'attività per la quale l'area è data in concessione;
- di presentare istanze e domande alle

competenti Autorità per l'ottenimento di tutti i necessari atti di assenso comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, etc.), previsti per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

5.4 Qualora il Concessionario proceda alla realizzazione di opere non direttamente funzionali all'impianto di telecomunicazioni cellulari e non autorizzate dal Concedente, il Concessionario stesso è obbligato alla demolizione delle opere e alla rimessa in pristino della porzione di area, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di diffida inviata dal Concedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'applicazione delle sanzioni di legge e, a insindacabile giudizio del concedente, tenuto anche conto dei tempi tecnici strettamente necessari alla rimozione delle opere e alla rimessa in pristino della porzione di area, la decadenza dal presente atto.

5.5 Il Concedente o chi per esso si riserva la possibilità di accedere all'area oggetto della concessione, al fine di effettuare gli interventi necessari per adempiere alle attività di propria

competenza, previo preavviso, di almeno 24 ore, al Concessionario, per regolamentare quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza. Nei casi di necessità ed urgenza per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza, il Concedente può accedere all'area concessa in qualunque modo, tempo e forma, anche senza preavviso.

5.6 Resta inteso che il Concessionario al termine della concessione, e in ogni caso di revoca e risoluzione della stessa, oltre che nei casi di decadenza, provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 60 giorni dalla cessazione, alla rimozione integrale delle strutture principali ed accessorie, (palo, struttura, apparecchiature a terra e simili), presenti sull'area e all'integrale ripristino di quest'ultima nelle condizioni originarie.

Art. 6 - DECADENZA

Il Concessionario potrà essere considerato decaduto dal presente atto anche prima della scadenza, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, qualora si verifici anche una

sola delle seguenti cause:

- mancato pagamento del canone di concessione annuale di cui all'art. 3;
- inosservanza di quanto previsto dalla normativa regionale e statale vigente in materia;
- danni alle proprietà comunali, se comunicati dal concedente al concessionario e laddove quest'ultimo non provveda al ripristino di quanto danneggiato entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei tempi strettamente necessari all'intervento, e comunicato al concessionario medesimo;
- utilizzo della porzione di area concessa diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- perdita della concessione di esercizio del servizio in oggetto da parte del Concessionario.

Art. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, SUBCONCESSIONE

7.1 Il Concedente consente sin d'ora al Concessionario la facoltà di cedere il presente contratto a terzi. La cessione sarà comunicata al concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.2 E' fatto espresso divieto ad entrambe le Parti di cedere, in tutto o in parte, il credito derivante dal presente atto.

7.3 E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte la porzione d'area oggetto della presente concessione, tranne per quanto previsto in merito alle ospitalità in cositing/sharing.

Art. 8 - SPESE

Tutte le spese relative al presente atto ed ai suoi eventuali rinnovi, comprese quelle relative alle imposte di bollo e di registro applicabili, sono poste a carico del Concessionario.

Art. 9 - DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:

- il Concedente, Comune di Modena, presso la sede municipale a Modena in Piazza Grande n. 16;
- il Concessionario INWIT presso la sede legale dello stesso.

Art. 10 - DICHIARAZIONE IVA

Le Parti dichiarano che il presente atto non è sottoposto alla disciplina IVA non essendo l'immobile rilevante a tali fini per l'attività del

Comune.

Art. 11 - MODIFICHE

Qualunque modifica non può aver luogo e qualunque pagamento non può essere provato che mediante documento scritto.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza del presente atto, le Parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Modena.

Art. 13 - ALLEGATI

Si dichiara che la planimetria allegata, controfirmata dalle parti, costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il concedente

Il Concessionario

Comune di Modena

INWIT S.p.A.

Dott.ssa Stefania Storti

Dott. F. G.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA QUATTRO VILLE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1362/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MAGNANI TIZIANO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITÀ QUATTRO VILLE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 1362/2020.

Modena li, 22/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA QUATTRO VILLE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1362/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 25/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA QUATTRO VILLE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1362/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 241 del 26/05/2020

**OGGETTO : CONCESSIONE A INWIT DI AREA IN LOCALITA
QUATTRO VILLE PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 08/06/2020

Modena li, 17/06/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**